

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 147	Data 15/11/2021
	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022-2024		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022-2024

Originale

L'anno 2021 addì 15 del mese di Novembre alle ore 09.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
3) Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4) Gugliotta Michele	Assessore	SI
5) Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione Skype come previsto dal decreto sindacale n. 03 in data 22/10/2021, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: APROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 12.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, rispetto agli adempimenti inerenti l'approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021 - 2023, è stato approvato tra l'altro:

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che non emergono situazioni di personale in eccedenza o soprannumero per detto esercizio 2021;

- di riconfermare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come dall'unito allegato A) dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2021 rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 18, rispettivamente:

- Anno 2021:

- copertura n. 1 Istruttore-direttivo "Tecnico comunale" - Cat.D/1 - addetto all'Area Tecnica vacante, dal 02.11.2020;

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - vacante dal 09.05.2020;

- Anno 2022: Nessuna Assunzione;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

PRESO ATTO:

- che, nel corso dell'esercizio 2021, si è provveduto alla copertura dei due posti succitati rispettivamente:

a) con determina n. 161 in data 25.05.202, con cui in esecuzione alla deliberazione G.C. n. 172 del 04.06.2021, è stata approvata l'assunzione del primo classificato sig. Mancin Cristian, per la copertura vacante del posto di Istruttore Direttivo "Tecnico comunale" Cat. D/1 (iniziale D/1 - D/6) - Addetto all'Area Tecnica, a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 01.06.2021, tenuto conto sia della necessità della copertura del posto, sia a seguito della verifica dei requisiti resi in sede di partecipazione, per cui si è provveduto al successivo ed apposito atto l'assunzione dell'impegno di spesa derivante;

B) con successiva determina n. 209 in data 08.07.2021 è stata approvata l'ulteriore assunzione del primo classificato sig. MEDURI Alessio, per la copertura vacante del posto di Istruttore di Polizia Locale cat. C/1 (iniziale C/1 - C/6) - Addetto all'Area di Vigilanza, a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 02.08.2021, tenuto conto sia della necessità della copertura del posto, sia a seguito della verifica dei requisiti resi in sede di partecipazione, per cui si è provveduto al successivo ed apposito atto l'assunzione dell'impegno di spesa derivante;

PRESO ATTO:

- che l'iniziale assunzione presso l'Area tecnica, ha quindi interessato l'ing. Cristian MANCIN,

risultando lo stesso già dipendente di questo Comune e da cui è maturata la conseguente vacanza dal 01.06.2021 del posto da questi coperto di Istruttore (Geometra) Cat. C/3 presso la medesima Area Tecnica-manutentiva, rinnovandosi pertanto la necessità di copertura di detto posto rimasto vacante ai fini della continuità e gestione dei servizi attinenti detta Area tecnico-manutentiva;

OSSERVATO:

- che rispetto a detto iniziale piano assunzionale per l'anno 2021 di cui alla deliberazione G.C. n. 170/2020, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 27.07.2021, è stato conseguentemente modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, rinnovando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto alla dotazione organica riferita alla previsione già citata, rispettivamente:

- Anno 2021:
- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - resosi vacante dal 01.06.2021;
- Anno 2022: Nessuna Assunzione;
- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

- che detto posto vacante di Istruttore Cat. C/1 - Geometra dal 01.06.2021, in esecuzione alla deliberazione G.C. n. 104/2021 su citata, è stato conseguentemente coperto a seguito di scorrimento graduatoria del Comune di Cameri nella persona del geometra NIFANTANI Marco, dal 16.09.2021

PRESO ATTO:

- della ulteriore deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 31.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui si è preso atto delle dimissioni volontarie a fare data dal 16.09.2021 (ultimo giorno di servizio il 15.09.2021). della dipendente LA MANNA Chiara Valentina dal posto di Istruttore Cat. C1 - Geometra, a seguito dell'accettazione di proposta di assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente;

ATTESO:

- che rispetto all'ennesima vacanza del posto di Istruttore Cat. C1 - Geometra a fare data dal 16.09.2021 coperto dalla ex dipendente LA MANNA Chiara Valentina, occorre rinnovare il piano assunzionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione G.C. n. 104/2021 su citata, con cui è stato conseguentemente modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, rinnovando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, prevedendo la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto alla dotazione organica riferita alla previsione già citata, in ragione tra l'altro del rispetto dell'art. 20, comma 10 del C.c.n.l. del 21.05.2018 rispettivamente:

- Anno 2022:
- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - resosi vacante dal 16.09.2021;
- Anno 2023: Nessuna Assunzione;
- Anno 2024: Nessuna Assunzione;

CONSIDERATO A TAL FINE:

- che con l'emanazione del recente D.Lgs. 25.5.2017 n. 75, sono state apportate numerose modifiche in materia di personale, in specie all'art. 6 del D.Lgs. del 31.03.2001 n. 165 modificato dall'art. 4 di detto D.Lgs. n. 75/2017 rinnovato nella rubrica, che ha introdotto il superamento della dotazione organica per le pubbliche amministrazioni, con l'attuale previsione del piano triennale dei fabbisogni di personale, con un'evidente superamento degli iniziali concetti di "esuberato" o soprannumerario", unito al mantenimento del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 3: *"Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a*

legislazione vigente”; cui si aggiunge la previsione sanzionatoria in caso di omissione di detto piano di cui al successivo comma 6: *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*;

ATTESO:

- la necessità per questo Comune di provvedere all'adeguamento e in ogni caso prosecuzione, in ragione delle possibilità assunzionali della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2022 - 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449 e combinato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tenuto anche conto del disposto dell'art. 22 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 75/2017 che prevede: *“In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”*, linee di indirizzo peraltro già pubblicate con D.M. 08.05.2018;

PRESO ATTO:

- che con propria deliberazione successiva in questa medesima seduta, si provvede ad approvare lo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale per gli anni 2022 - 2024, tenuto conto dell'approvazione contestuale della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022 - 2024;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO:

- che rispetto all'attuale dotazione organica prevista in numero di 26 unità, di cui n. 10 vacanti, sono di conseguenza maturate nuove e maggiori esigenze derivanti da una cessazione dal 16.09.2021 di una unità di Istruttore - Geometra - Cat. C/1, addetto all'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici, fatta salva l'applicazione dell'art. 20, comma 10 del CCNL 21/05/2018 già citato;

CONSIDERATO CHE:

- con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173) sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

- che occorre pertanto procedere all'adeguamento e riapprovazione del piano triennale di fabbisogni del personale 2022-2024, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

OSSERVATO:

- che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che prevedeva quanto segue:

- *cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*
- *cessazioni intervenute dal 2018: 100% della spesa del personale cessato;*

- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*
- l'art. 14-bis, comma 1 lett. a) del d.l. n. 4/2019 convertito nella legge 26/2019, in merito alla possibilità del recupero della capacità assunzionale riferita all'ultimo quinquennio, rispetto quindi alle cessazioni dei dipendenti riferite a detto periodo;

ATTESO ANCORA:

- che a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58, e combinato art. 39, è da ritenere che le assunzioni non sono più soggette ad uno specifico vincolo di capacità assunzionale, poiché per il meccanismo previsto dall'articolo 39 già citato, se l'ente dimostra un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, riferite da una parte ai primi tre titoli dell'entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'altro, inferiore ai valori-soglia quali sono definiti da un decreto della Funzione pubblica, le assunzioni saranno ammesse entro la differenza tra detti due valori. Da detta nuova capacità di spesa complessiva per le nuove assunzioni, scaturisce l'opinione il venire meno della differenza tra assunzioni per concorso o per mobilità, come precedentemente assunta dal Giudice contabile;
- che tale limite trovava in ogni caso applicazione a seguito dell'avvenuta pubblicazione del d.p.c.m.;
- che l'istituto della mobilità trova recente disciplina nell'art. 12 del D.L. 21.10.2021 n. 146 di modifica dell'art. 30 del D.Lgs del 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- che inoltre detta mobilità volontaria in ragione di detta nuova normativa non potrà più essere considerata "neutra" rispetto ai limiti di finanza pubblica;

OSSERVATO:

- che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. in data 17.03.2020 sulla G.U.n. 108 del 27/04/2020 sopra richiamato, finalizzato all'attuazione delle disposizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, di cui alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, occorre definire l'individuazione dei valori soglia previsti da detta normativa ai fini di detta assunzione;
- che a tal fine il rapporto popolazione su dipendenti per il Comune di Borgo Ticino (NO) (n. 5.238 al 31 dicembre 2020), si attesta alla lett. e) della tabella 1 dell'art. 4. Comma 1 del DPCM 17.03.2020 su citato;
- che anche tenuto conto della circolare ministeriale interpretativa di indirizzo di detto Decreto, si ritiene in ogni caso necessario provvedere all'adeguamento e modifica dell'iniziale fabbisogno del personale, tenendo conto del rispetto dei valori soglia di cui alla tabella 1 e 3 del D.P.C.M. 17.03.2020 già citato, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

CONSIDERATO:

- che ove questo Comune si collochi al di sotto del valore soglia più bassi previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, non sia tenuto ad approvare una nuova delibera dei piani assunzionali ritenendo sufficiente la certificazione di compatibilità di detti piani con la nuova disciplina sopra richiamata; certificazione riconducibile al Revisore del Conto, che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 è tenuto ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, oltre che a rilasciare il parere sul piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che con l'art. 16 del d.l. n. 113/2016 è stato abrogato la lett. a), art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i. già citata, secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

PRESO ATTO:

- che dei conteggi quali di seguito resi dall'ufficio ragioneria ai fini dell'individuazione dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 17.03.2020, come determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), rispettivamente:

- Spese di personale 2020: Macroaggregato 101 € 725.839,70=
Macroaggregato 103 € 961,91=
Macroaggregato 109 € ==
Pari ad € 726.801,61=
Esclusa IRAP.

- Entrate correnti: Media accertamenti:

Anno 2018: € 3.583.140,39= - FCDE 2020 € 127.430,00= pari ad € 3.455.710,39=
Anno 2019: € 3.616.049,60= - FCDE 2020 € 127.430,00= pari ad € 3.488.619,60=
Anno 2020: € 3.867.713,57= - FCDE 2020 € 127.430,00= pari ad € 3.740.283,57=

Calcolo denominatore: (€ 3.455.710,39= + € 3.488.619,60= + € 3.740.283,57= totale € 10.684.613,56= :3 = € **3.561.537,86=**;

Rapporto: Spese correnti personale € **726.801,61=** : Entrate correnti € € **3.561.537,86= 21,00%**;

- della capacità assunzionale rispetto alla soglia prevista nella tabella 1 del 26,91% fascia e) abitanti da 5.000 a 9999;

VISTI:

- l'art. 16 della l. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2022, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione attuale assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2022;

RITENUTO di approvare in ogni caso, unitamente alla riconferma della ricognizione del personale dipendente, il nuovo piano d'assunzione prescritto dall'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., mediante la dichiarata necessità di provvedere ad assunzioni per il triennio 2022 - 2024, in ragione della capacità assunzionale in atto;

CONSIDERATA ancora, la possibilità, rispetto al posto vacante sopra richiamato di Istruttore (Geometra) Cat. C/1 (iniziale C/1-C/6), all'area Tecnico-manutentiva dal 16.09.2021, di provvedere

ad assicurare la possibilità di copertura di tale posto nel corso dell'anno 2022, fatta salva l'applicazione dell'art. 20, comma 10 del CCNL 21/05/2018;

RITENUTO di provvedere pertanto all'approvazione del piano triennale delle assunzioni triennio 2022 - 2024, quale risulta di seguito:

- Anno 2022:

- copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 – (Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Lavori pubblici - vacante, fatta salva l'applicazione dell'art. 20.10 del CCNL 21/05/2018;

- Anno 2023: Nessuna Assunzione;

- Anno 2024: Nessuna Assunzione.

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la dotazione organica si muove in ogni caso in coerenza con le linee guida sul fabbisogno del personale (DPCM 8.5.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.7.2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

- che detta modifica ed adeguamento potrà ulteriormente essere modificata in ragione dell'evoluzione e mobilità del personale dipendente di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 12, comma 1 del d.l. 21.10.2021 n. 146;

RILEVATO CHE non sussistono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;

DATO ATTO CHE questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO ATTO che il margine assunzionale maturato con la cessazione intervenuta dal 16.09.2021, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo programma di reclutamento;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di confermare la dotazione organica dell'Ente quale approvata con deliberazione G.C. n. 169/2020, nella medesima consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

RITENUTO di prevedere che si possa procedere ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2022, 2023 e 2024 verrà inserito nella nota di aggiornamento D.U.P. 2022/2024, sulla quale verrà acquisito il parere del revisore del conto, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti, resa in forma palese nei modi di legge.

D E L I B E R A

1) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la riconferma della ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, per cui non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente rispetto ai posti previsti in dotazione organica rispettivamente:

- Posti previsti in dotazione organica n. 26;
- Posti occupati 16;
- Posti vacanti 10;

2) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 16, rispettivamente:

- Anno 2022:
 - copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - (Geometra) - addetto all'Area Tecnico-manutentiva - Settore Lavori pubblici - vacante, fatta salva l'applicazione dell'art. 20.10 del CCNL 21/05/2018;
- Anno 2023: Nessuna Assunzione;
- Anno 2024: Nessuna Assunzione.

3) Di **precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, nonché per cessazioni di personale a qualsiasi titolo nel corso del triennio 2022 - 2024;

4) Di **dare atto** del rispetto della capacità assunzionale di cui all'art. 4 lett. e) del D.P.C.M. 17.03.2020 espressa in narrativa.

5) Di **inviare** copia della presente deliberazione al dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico del personale del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

6) Di **disporre** l'inserimento del presente documento nella nota di aggiornamento del DUP 2022/2024 da presentare al Consiglio Comunale.

7) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS nell'ambito del rispetto all'informazione di cui all'art. 5 del C.c.n.l. 2018;

8) Di **dare atto** dell'acquisizione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs

267/2000 e s.m.i. cui rimane subordinata l'efficacia della presente deliberazione.

9) Di **dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti finalizzati all'approvazione dei documenti connessi al bilancio 2022/24

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 222**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022-2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2021



Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2021




Responsabile del Servizio Finanziario
Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.


IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)


N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02/12/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 02/12/2021.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 15/11/2021...

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 02/12/2021.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



